DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° agosto 1967

che autorizza il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo ed il Regno dei Paesi Bassi a differire l'abbassamento di taluni dazi della loro tariffa doganale verso quelli della tariffa doganale comune

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(67/573/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Viste le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea ed in particolare l'articolo 26,

Vista la decisione del Consiglio del 13 giugno 1967, relativa alla sospensione parziale, sino al 30 giugno 1968 (1), di taluni dazi della tariffa doganale comune,

Viste le lettere, rispettivamente in data 17 giugno 1967 e 29 giugno 1967, con le quali Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo ed il Regno dei Paesi Bassi hanno chiesto che venisse loro prorogata l'autorizzazione a differire per alcuni prodotti l'abbassamento dei dazi della loro tariffa doganale, autorizzazione concessa dalla Commissione della Comunità Economica Europea con decisione del 3 agosto 1966 (2),

Considerando che, per un certo numero di prodotti oggetto della citata decisione del Consiglio, gli Stati del Benelux dovrebbero applicare dazi ridotti in conformità alle disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 1 C del Trattato ;

Considerando che, ai sensi della decisione in data 22 maggio 1963 dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità Economica Europea riuniti nell'ambito del Consiglio, relativa al secondo ravvicinamento dei dazi delle tariffe nazionali alla tariffa doganale comune per i prodotti diversi da quelli elencati nell'allegato II del Trattato, i dazi della tariffa doganale degli Stati del Benelux applicabili ai prodotti in questione sono stati ravvicinati a quelli della tariffa doganale comune secondo regole particolari e prendendo come base di calcolo la tariffa doganale comune diminuita del 20 % ; che tuttavia, per evitare fra l'altro che il ravvicinamento dei dazi nazionali verso quelli della tariffa doganale comune effettuato secondo le citate modalità possa dar luogo ad una riduzione di taluni dazi nazionali al di sotto di quelli della tariffa doganale comune, nella citata decisione erano state già previste disposizioni particolari ; che, ad esempio, il secondo paragrafo dell'articolo 1 della decisione prevedeva che il ravvicinamento effettuato sulla base di calcolo della tariffa doganale comune diminuita del 20 % non potesse ridurre i dazi in vigore ai sensi delle tariffe nazionali ad un livello inferiore a quello della tariffa doganale comune applicabile alla data della decisione stessa ; che la decisione del Consiglio del 13 giugno 1967 è intesa a mantenere il ravvicinamento accelerato dei dazi nazionali a quelli della tariffa doganale comune, come disposto dalle decisioni dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità Economica Europea riuniti nell'ambito del Consiglio il 15 maggio 1962 ed il 22 maggio 1963, senza tuttavia limitare detto ravvicinamento nel senso in precedenza precisato ; che pertanto la nuova riduzione derivante della decisione del Consiglio del 13 giugno 1967 potrebbe sollevare difficili problemi di adattamento per quanto riguarda i prodotti trovantisi in tale situazione ;

Considerando inoltre che, per alcuni prodotti che formano oggetto della presente decisione ed appartenenti a settori particolarmente sensibili dell'economia dei paesi del Benelux, la riduzione dei dazi sarebbe tale da determinare uno squilibrio tariffario pregiudizievole per le industrie di detti Stati membri ;

Considerando che, dato quanto precede, si deve riconoscere che gli Stati del Benelux devono far fronte a particolari difficoltà ;

Considerando che l'applicazione di un provvedimento derogatorio quale l'autorizzazione prevista dall'articolo 26 del Trattato può essere concessa solo per un periodo limitato ; che, in particolare, nel caso presente le riduzioni dei dazi nazionali per i prodotti in questione sono connesse alla decisione del Consiglio relativa alla sospensione, fino al 30 giugno 1968, dei dazi della tariffa doganale comune applicabile agli stessi prodotti ; che si ravvisa pertanto l'opportunità di limitare al 30 giugno 1968 la durata dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 26 ;

(1) GU n. 116 del 17. 6. 1967, pag. 2252/67.
(2) GU n. 155 del 25. 8. 1966, pag. 2835/66.

Considerando che l'insieme delle voci tariffarie che formano oggetto della presente decisione e di quelle per le quali il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo ed il Regno dei Paesi Bassi hanno già ottenuto, ai sensi dell'articolo 26, un'autorizzazione a differire il ravvicinamento dei dazi della loro tariffa doganale a quelli della tariffa doganale comune per un periodo comprendente, interamente o parzialmente, quello previsto nella presente decisione, non rappresenta per tali Stati membri più del 5 % del valore delle loro importazioni in provenienza dai paesi terzi durante l'ultimo anno per il quale si dispone di dati statistici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Per i prodotti di cui all'allegato della presente decisione ed importati nel loro territorio in provenienza dai paesi terzi, l'autorizzazione concessa al Regno del Belgio, al Granducato del Lussemburgo ed al Regno dei Paesi Bassi con decisione della Comunità Economica Europea del 3 agosto 1966 ed intesa a differire sino al 30 giugno 1967 l'abbassamento dei dazi della loro tariffa doganale verso quelli della tariffa doganale comune quali essi risultano dalla decisione di sospensione adottata dal Consiglio in data 13 giugno 1967, è prorogata sino al 30 giugno 1968.

Articolo 2

La presente decisione è destinata al Regno del Belgio, al Granducato del Lussemburgo ed al Regno dei Paesi Bassi.

Fatto a Bruxelles, il 1° agosto 1967.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° agosto 1967

che autorizza la Repubblica italiana a differire l'abbassamento di alcuni dazi della sua tariffa doganale verso quelli della tariffa doganale comune

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(67/574/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Viste le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 26,

Vista la decisione del Consiglio in data 13 giugno 1967, relativa alla sospensione parziale di alcuni dazi della tariffa doganale comune fino al 30 giugno 1968 (1),

Vista la lettera in data 4 luglio 1967, nella quale la Repubblica italiana ha chiesto la proroga dell'autorizzazione, che le è stata concessa con decisione della Commissione della Comunità Economica Europea del 3 agosto 1966 (2), a differire l'abbassamento dei dazi iscritti nella sua tariffa doganale per alcuni prodotti,

Considerando che la Repubblica italiana dovrebbe, per un certo numero di prodotti che sono stati oggetto della summenzionata decisione del Consiglio, applicare dazi ridotti conformemente alle disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 1 c), del Trattato ;

Considerando che in virtù della decisione del 22 maggio 1963 dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità Economica Europea riuniti in seno al Consiglio, relativa al secondo ravvicinamento dei dazi delle tariffe nazionali verso quelli della tariffa doganale comune per i prodotti diversi da quelli elencati nell'allegato II del Trattato, i dazi della tariffa doganale della Repubblica italiana relativi ai prodotti in oggetto sono stati ravvicinati a quelli della tariffa doganale comune secondo regole particolari e sulla base di calcolo della tariffa doganale comune diminuita del 20 % ; che tuttavia per evitare soprattutto che il ravvicinamento dei dazi nazionali verso quelli della tariffa doganale comune, effettuato secondo le suddette modalità, possa determinare un abbassamento di taluni dazi nazionali a un livello inferiore a quello della tariffa

(1) GU n. 116 del 17. 6. 1967, pag. 2252/67.
(2) GU n. 155 del 25. 8. 1966, pag. 2839/66.